

- (9) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. A norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), tale sostegno può essere concesso in particolare se approvato dalla Commissione. È quindi opportuno adottare disposizioni che specifichino nei dettagli le norme che gli Stati membri devono rispettare nel definire i criteri di ammissibilità al sostegno. È opportuno altresì adottare disposizioni relative alla procedura di comunicazione, valutazione e approvazione della misura da parte della Commissione.
- (10) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori in settori specifici, in zone vulnerabili dal punto di vista economico o ambientale, oppure per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico negli stessi settori. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire le zone o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno e di fissare il livello adeguato di sostegno. Per evitare distorsioni sul mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale ai loro agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.
- (11) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Occorre adottare disposizioni in particolare per la fissazione degli importi di riferimento per agricoltore ammissibile, l'assegnazione dei diritti all'aiuto e il calcolo dell'incremento del loro valore, nonché per il controllo dei programmi da parte degli Stati membri; per ragioni di coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere in linea con quelle adottate per l'assegnazione degli importi a partire dalla riserva nazionale.
- (12) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. È opportuno stabilire un quadro di minima all'interno del quale gli Stati membri possono stabilire disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore del pagamento dei premi assicurativi per il raccolto, gli animali e le piante, onde garantire il mantenimento di un livello adeguato di tali contributi salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.
- (13) L'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisa in modo particolarmente dettagliato le disposizioni relative alla concessione di un sostegno

specifico inteso a risarcire gli agricoltori di talune perdite economiche subite in caso di epizootie o fitopatie e di incidenti ambientali, attraverso la concessione di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. È opportuno stabilire un quadro di minima all'interno del quale gli Stati membri possono stabilire disposizioni, conformi al loro diritto interno, per definire le modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore dei fondi di mutualizzazione, onde garantire il mantenimento di un livello adeguato di tali contributi salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

- (14) La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo. Occorre pertanto adottare disposizioni che permettano alla Commissione di fissare tali importi, per Stato membro, e le condizioni applicabili alla loro revisione.
- (15) Poiché determinate disposizioni relative al sostegno specifico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 acquistano efficacia il 1º agosto 2009, è opportuno che le corrispondenti modalità di applicazione si applichino quanto prima dopo la loro adozione.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «misure di sostegno specifico», le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009,
- b) «altri strumenti comunitari di sostegno»:
- i) le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup>, dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(2)</sup>, dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(3)</sup>, dal regolamento

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

